

Al comma 17, lettera e), sostituire il numero 2 con il seguente: 2) Nell'articolo 2-bis le parole: di immobili sono sostituite dalle seguenti: fondi rustici.

Conseguentemente aumentare del necessario importo la cifra 100 mila di cui al medesimo articolo 17, lettera d), n. 2, nota III.

19. 112. (ex 18. 184.)
de Ghislanzoni, Losurdo, Danese.

Al comma 17, dopo la lettera e) sono aggiunte le lettere:

e-bis) all'articolo 41 è inserito il comma 1-bis. L'imposta di registro relativa alla locazione od affitto di beni immobili è liquidata dalle parti contraenti con le modalità di cui all'articolo 17;

e-ter) all'articolo 42, comma 1, dopo le parole il momento della registrazione sono aggiunte le parole: o della liquidazione da parte dei contraenti ai sensi dell'articolo 17.

19. 113 (ex 18. 94.)
Foti.

Sopprimere il comma 18.

Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

19. 114. (ex 18. 78., 18.73)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a decorrere dal 1° aprile 1998, e, al secondo periodo, sostituire le parole: entro

venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso con le seguenti: entro il 30 aprile 1998.

Segue compensazione n. 10.

19. 115. (ex 18. 57.)
Ballaman, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 18, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Le disposizioni di cui al comma 17 non si applicano per i contratti di locazione con corrispettivo annuo non superiore a Lit. 2.500.000.

Conseguentemente: AC 4355 all'articolo 2 Tabella A. L'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro è ridotto di 30 mld per gli anni 1998, 1999 e 2000.

19. 116. (ex 18. 11.)
Masiero.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-bis. Non sono soggetti all'obbligo di registrazione i contratti di locazione conseguenti a concessioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle leggi regionali.

Conseguentemente, copertura n. 1 CDU.

19. 117. (ex 18. 161.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Le disposizioni di cui al comma 17 non si applicano ai contratti di locazione dei beni immobili destinati ad uso turistico.

Segue compensazione n. 9 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

19. 118 (ex 18. 64.)
Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Fontan.

Dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

18-bis. A decorrere dal 1 aprile 1998 la registrazione degli atti richiamati all'articolo 5, allegato A - Tariffa, parte prima - atti soggetti a registrazione in termine fisso, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali, è eseguita dai concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

18-ter. Con decreti del Ministro delle finanze saranno emanate disposizioni attuative e di coordinamento con gli uffici del registro e l'anagrafe tributaria tramite rete telematica, anche al fine di costituire una banca dati in materia di contratti di locazione e di affilio di beni immobili, nonchè con il comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.2.

19. 119. (ex 18. 68.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti,
Roscia.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Le disposizioni di cui al comma 17, non si applicano ai contratti di locazione, conseguenti a concessioni di alloggi di Edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle leggi regionali.

Conseguentemente coprire con l'articolo 50-ter.

Segue copertura articolo 50-ter Alleanza Nazionale)

19. 120. (ex 18. 148.)

Foti, Butti, Delmastro delle Vedove, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 19.

19. 121.

Malavenda.

Sopprimere il comma 20.

***19. 122.** (ex 18. 149.)

Contento, Foti, Butti, Berselli,
Zacchera, Alberto Giorgetti,
Marengo, Pepe, Giovanni
Pace, Carlo Pace, Pezzoli.

Sopprimere il comma 20.

***19. 123.** (ex 18. 277.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 21.

19. 124.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

21-bis) La disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 1997.

19. 125.

Bono, Armani, Valensise.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Disposizione per acquisizione di nuove entrate tributarie da conseguire insieme all'estinzione di società titolari di patrimoni immobiliari).

1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice, esistenti al 30 settembre 1991; che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997, che richiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi seguenti, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 1997 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1997.

2. Sul reddito d'impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della

liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 124 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1966 n. 917, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento, il perdite degli esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta sono assoggettati, ad imposta sostitutiva delle imposte sul redditi con l'aliquota del 25 per cento; per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n.408 e 30 dicembre 1991,, n.413. recenti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, per lo smobilio di riserve e dl fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4. comma 5 della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 28, comma 5, della legge n.413 del 1991; le riserve ed i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del citato Testo Unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n.917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per soci.

4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per immobili, su richiesta del

contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta anteriore allo scioglimento.

6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1% e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con predetti criteri nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali ed agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte 1, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le

modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1997, n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza nell'atto di assegnazione ai soci.

7. Per la dichiarazione ed il versamento delle imposte sostitutive si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai termini per il versamento diretto dell'imposta, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

8. Per le società di cui al comma 1, non è ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste.

19. 01.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volonté, Marinacci.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,

sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: “estratti o essenze di caffè, di tè e di matè”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-no-vies), inserire in fine le seguenti parole: “con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*”;

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: “con esclusione dei mangimi per canarini”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: “lire

100.000” e “lire 200.000” rispettivamente con le seguenti: “lire 150.000” e “lire 250.000”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: — 150.000;

1999: — 150.000;

2000: — 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: — 50.000;

1999: — 50.000;

2000: — 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: — 300.000;

1999: — 300.000;

2000: — 300.000.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare

l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui al decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (ART. 1) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui alla legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 9013).

(A.C. 4354, sezione 11)

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 20.

(Soggetti esenti dall'IRPEG).

1. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « i comuni, » sono inserite le seguenti: « i consorzi tra comuni, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. (ex 19. 13.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

20. 6 (ex 19. 14.)

Malavenda.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Il comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituito:

“1. Gli organi, le amministrazioni e le gestioni fuori bilancio dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra comuni, le comunità montane, le province e regioni non sono soggetti all' imposta.

2. Tra i soggetti esclusi dall'imposizione sul reddito, indicati all'articolo 88, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono intendersi compresi le gestioni fuori bilancio e i fondi regolati con le modalità di cui alla legge del 25 novembre 1971, n. 1041 dei medesimi soggetti, anche se, in forza di legge, il loro esercizio da parte dell'ente ovvero dell'organo o amministrazione dell'ente pubblico è attuato, sotto il profilo dell'assistenza e supporto tecnico organizzativo, per il tramite di altri soggetti all'uopo convenzionati”.

Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603,

6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:

1998: 830.000 (milioni di lire);

1999: 840.000 (milioni di lire);

2000: 850.000 (milioni di lire).

20. 2. (ex 19. 8. e 19.7)

Contento, Bono, Valensise.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Il comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituito:

“1. Gli organi, le amministrazioni e le gestioni fuori bilancio dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra comuni, le comunità montane, le province e regioni non sono soggetti all'imposta.

1-bis. Non sono soggetti all'imposta, inoltre, le gestioni fuori bilancio dei soggetti di cui al comma 1, anche se attuate, in forza di legge, tramite altri soggetti appositamente convenzionati per l'assistenza e il supporto tecnico organizzativo”.

Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:

1998: 830.000 (milioni di lire);

1999: 840.000 (milioni di lire);

2000: 850.000 (milioni di lire).

20. 3. (ex 19. 6.)

Contento, Bono, Valensise.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Il comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituito:

“1. Gli organi, le amministrazioni e le gestioni fuori bilancio dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra comuni, le comunità montane, le province e regioni non sono soggetti all'imposta”.

Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:

1998: 830.000 (milioni di lire);

1999: 840.000 (milioni di lire);

2000: 850.000 (milioni di lire).

20. 4. (ex 19. 5.)

Contento, Bono, Valensise.

Dopo le parole: i consorzi tra enti locali aggiungere le seguenti: le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi.

20. 16.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole: “le regioni”, di cui all'articolo 88 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica, sono inserite le seguenti: “le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere”.

Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: “Al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 88, le parole: “comprese le Unità sanitarie locali sono soppresse”.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

20. 5. (ex 19. 9.)

Antonio Pepe, Bono.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole “esattore delle imposte dirette” devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole “l'intendenza di finanza” devono ritenersi modificate in “Direzioni regionali delle entrate”;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

(A.C. 4354, sezione 12)**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 21.**

(Modifiche ai commi 204 e seguenti dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 204 e 209 le parole: « entro il termine perentorio del 30 settembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998 »;

b) nel comma 208 le parole: « fino al 30 settembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 28 febbraio 1998 »;

c) nel comma 209 dopo le parole: « i contribuenti » sono inserite le seguenti: « e i sostituti d'imposta ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 21.**

Al comma 1, lettera a) e b) le parole: 28 febbraio 1998, sono sostituite dalle seguenti: 30 aprile 1998.

Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

21. 7. (ex 20.4).

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) nel comma 204, primo periodo, le parole: "1994 e 1995", sono sostituite dalle seguenti: '1994, 1995 e 1996";

a-ter) nel comma 205, le parole: "al'anno 1996", sono sostituite dalle seguenti: 'all'anno 1997";

conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nel comma 209, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996".

21. 5. (ex 20. 6.)

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) nel comma 204, primo periodo, le parole: "1994 e 1995", sono sostituite dalle seguenti: '1994, 1995 e 1996";

a-ter) nel comma 205, le parole: "al'anno 1996", sono sostituite dalle seguenti: 'all'anno 1997";

conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nel comma 209, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996".

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, adeguare le entrate nette per gli anni 1998, 1999 e 2000 con l'importo corrispondente agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

21. 3 (ex 20. 8.)

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) nel comma 204, primo periodo, le parole: "1994 e 1995", sono sostituite dalle seguenti: '1994, 1995 e 1996";

a-ter) nel comma 205, le parole: "al'anno 1996", sono sostituite dalle seguenti: 'all'anno 1997";

conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nel comma 209, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996".

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti dei vari ministeri al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

21. 2. (ex 20. 9.)

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) nel comma 204, primo periodo, le parole: “1994 e 1995”, sono sostituite dalle seguenti: “1994, 1995 e 1996”;

conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nel comma 209, primo periodo, le parole: “31 dicembre 1995” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1996”.

21. 6. (ex 20. 5.)

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) nel comma 204, primo periodo, le parole: “1994 e 1995”, sono sostituite dalle seguenti: “1994, 1995 e 1996”;

conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nel comma 209, primo periodo, le parole: “31 dicembre 1995” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1996”.

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, adeguare le entrate nette per gli anni 1998, 1999 e 2000 con l'importo corrispondente agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

21. 4 (ex 20. 7.)

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) nel comma 204, primo periodo, le parole: “1994 e 1995”, sono sostituite dalle seguenti: “1994, 1995 e 1996”;

conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nel comma 209, primo periodo, le parole: “31 dicembre 1995” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1996”.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti dei vari ministeri al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

21. 1. (ex 20. 10.)

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis.) Al comma 204, le parole: “gli anni 1993, 1994, 1995”, sono sostituite dalle seguenti: “1991 e precedenti, 1992, 1993 1994, 1995”.

21. 8. (ex 20. 12.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: “31 dicembre 1995”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1996”.

21. 9. (ex 20. 11.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Dagli importi dovuti a saldo per le regolarizzazioni di cui ai commi dal 204 al 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è consentito detrarre gli eventuali crediti d'imposta sul valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1993, n. 427. Tale detrazione non può comunque superare il saldo dovuto a titolo di regolarizzazione e comporta la definitiva rinuncia all'eventuale eccedenza a credito.

21. 10. (ex 20. 13.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Panetta, Grillo, Carmelo Carrara.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. I pagamenti dovuti entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998 potranno essere effettuati anche ratealmente, ove il loro importo superi lire 500 milioni, ovvero effettuati in 9 rate quadrimestrali, ovvero entro 36 mesi, di cui il primo da effettuare proprio il 28 febbraio 1998, con il gravame, per il prosieguo della rateazione, del tasso di interesse tributario corrente.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2 per cento.

21. 11. (ex 20. 15.)

Danese.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 108, è

aggiunto il seguente periodo: "il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze sarà disposto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo criteri e modalità attuative da stabilire con apposita deliberazione del Cipe".

21. 13. (ex 20.30.)

Governo.

Sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

21. 12. (ex 20. 2.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.